



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



## N. 20

### ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il <a href="#">regolamento (CEE) n. 95/93</a> del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2020) 818</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2020/0358 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	16/12/2020
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	19/01/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	17/03/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	19/01/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	8 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	Iniziale, progressivo ritorno alla normale applicazione delle norme UE che obbligano le compagnie aeree a gestire la maggior parte degli <i>slot</i> aerei loro assegnati per non perderli l'anno successivo.
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 100, par. 2, del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE), ai sensi del quale "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni".
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	La proposta è dichiarata conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> in termini di:  <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> poiché solo queste ultime possono emendare un atto giuridico dell'UE e regolare le bande orarie in tutto il territorio dell'Unione;

valore aggiunto per l'Unione in virtù del rientro di un regime di deroga che ha avuto l'effetto, in una situazione eccezionale, di congelare la concorrenza nel settore del trasporto aereo.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** in considerazione dell'affermato raggiungimento di un equilibrio tra le contrapposte necessità di concedere alle compagnie aeree un alleggerimento della normativa in risposta alla scarsa domanda di trasporto dovuta alla pandemia e di riprendere la normale applicazione delle norme di concorrenza in proporzione al recupero dei livelli di traffico aereo.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

Il [regolamento \(CEE\) n. 95/93](#) del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, stabilisce norme per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'UE sulla base del principio *use it or lose it*. Ogni vettore aereo deve utilizzare almeno l'80 % delle bande orarie assegnategli in un determinato periodo di validità degli orari (stagione estiva o invernale) per mantenere la priorità nell'assegnazione nella successiva, corrispondente stagione di traffico.

A seguito dello scoppio della pandemia da Covid 19 tali regole sono state sospese con il [regolamento \(UE\) 2020/459](#) del 30 marzo 2020 al fine di interrompere i cosiddetti "voli fantasma", ovvero aerei vuoti che decollavano comunque, con effetti nocivi anche sull'ambiente, per non perdere la priorità nella futura assegnazione.

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Con la proposta in oggetto, la Commissione europea avvia un **percorso di progressiva normalizzazione** tramite le seguenti, principali modifiche al [regolamento \(CEE\) n. 95/93](#):

- 1) introduzione della definizione di "**nuovo concorrente**" (nuovo articolo 2, lett. *b-bis*), così da aumentare il numero di vettori aerei che possono qualificarsi come tali e dare a un maggior numero di soggetti l'opportunità di avviare e ampliare le proprie operazioni. Si tratta di una definizione temporanea, destinata per il momento a restare operativa tra il 28 marzo e il 30 ottobre 2021;
- 2) introduzione della definizione di "**parametri di coordinamento relativi alla COVID19**" (nuovo articolo 2, lett. *n*). Parallelamente, all'articolo 8 è inserito il paragrafo *6-bis*, in virtù del quale la capacità disponibile in un aeroporto può essere ridotta in seguito a misure sanitarie specifiche introdotte in a causa della pandemia;
- 3) nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 30 ottobre 2021, **ricostituzione della priorità nell'assegnazione delle bande orarie** solo per i vettori aerei che dimostrino "in modo soddisfacente" di aver operato le proprie bande orarie "per almeno il **40 %** del tempo nel corso della stagione" (nuovo articolo 10-*bis*, par.2-*bis*). In considerazione della perdurante situazione di incertezza, alla Commissione europea è conferito il potere di modificare, tramite atti delegati (articolo 10-*bis*, par. 4), sia il periodo di riferimento sia i valori percentuali di operatività delle bande orarie necessari per la conferma delle stesse;
- 4) la necessità che i vettori aerei **mettano a disposizione con tre settimane di anticipo le bande orarie che non intendono utilizzare** (articolo 10-*bis*, par. 7).

---

A cura di: Laura Lo Prato

26 febbraio 2021